



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Notizie Utili 6

Contestazione disciplinare: il principio di tempestività

Il requisito della tempestività della contestazione disciplinare e la sua applicazione pratica in giurisprudenza
L'esercizio del potere disciplinare costituisce una delle facoltà che la legge pone in capo all'imprenditore nello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Esso è definito dall'[art. 2106 c.c.](#) a norma del quale l'inosservanza del dovere di **diligenza**, di **obbedienza** o dell'**obbligo di fedeltà** "può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione".

La contestazione disciplinare rappresenta l'atto formale di instaurazione del procedimento disciplinare che trova il suo riferimento normativo nell'art. 7 della [Legge n. 300/1970](#) (Statuto dei Lavoratori).

Tale norma prevede che la contestazione deve essere formulata per iscritto, a meno che la violazione non sia di tenue entità e richieda un mero richiamo verbale; la finalità è quella di consentire al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa garantendo al tempo stesso la certezza e l'immutabilità della contestazione.

Non esiste una norma di legge che ci indichi come deve essere redatta una lettera di contestazione e quali requisiti deve possedere.

La giurisprudenza nel corso degli anni ha elaborato i principi fondamentali che reggono il procedimento disciplinare.

Tra questi troviamo il principio di **specificità**: la contestazione deve contenere una dettagliata descrizione del fatto contestato al lavoratore, del luogo in cui lo stesso si è realizzato e di ogni altro elemento che permetta allo stesso di comprendere quali addebiti vengono mossi nei suoi confronti in modo da potersi difendere.

In altre parole, tanto più il fatto è individuato in tutti i suoi elementi quanto più il dipendente potrà prendere cognizione dello stesso ed eventualmente presentare una diversa ricostruzione dell'accadimento realizzando in tal modo il contraddittorio.

La giurisprudenza di legittimità non richiede inoltre l'osservanza da parte del datore di lavoro di schemi rigidi e prestabiliti nella redazione della lettera di contestazione disciplinare "come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa" ([Cassazione, 14 maggio 2014, n. 10662](#)).

Un ulteriore principio alla base del procedimento disciplinare è quello di **immutabilità**: i fatti posti alla base del provvedimento disciplinare che verrà successivamente emanato devono coincidere con quelli che sono stati preventivamente contestati.

In altre parole, la sanzione non può basarsi su un fatto totalmente estraneo rispetto a quello contestato (si verificherebbe in tal modo una lesione del diritto di difesa del lavoratore).

Il principio di immutabilità è finalizzato "(...) al pari di quello relativo alla necessaria specificità della contestazione, a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di disculparsi" ([Cass., 9 giugno 2016, n. 11868](#)).

Si sottolinea comunque che il principio di immutabilità della contestazione non preclude modificazioni dei fatti che riguardano circostanze non rilevanti rispetto alla condotta originariamente contestata.

Diritto allo smart working e compatibilità delle mansioni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con [Ordinanza 21 gennaio 2021, n. 5961](#) ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working a causa delle sue condizioni di salute ed anche per assistere la madre ultraottantenne portatrice di handicap e ridurre così il rischio per quest'ultima di contrarre il [covid-19](#). La richiesta di essere messa in smart working era infatti stata rifiutata dalla società datrice di lavoro e per tale motivo la lavoratrice aveva proposto un ricorso d'urgenza al Tribunale del Lavoro per la tutela dei suoi diritti.

Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, l'art. 39 del D.L. n. 18/2020, richiede esclusivamente che lo smart working "sia compatibile con le caratteristiche della prestazione" e certamente la prestazione lavorativa richiesta alla lavoratrice ricorrente, di natura intellettuale, è risultata perfettamente compatibile con la modalità [agile](#), che ha lo scopo di "incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (art. 18, comma 1, L.n. 81/2017) e quindi – di fatto – non vi era alcun impedimento allo smart working. Infatti appare ovvio che una prestazione di natura intellettuale, non richieda la necessaria presenza fisica in azienda e quindi ben può essere svolta nella modalità dello smart working.

Il Giudice, poi, non ha anche affermato che il mancato accoglimento dell'istanza cautelare avrebbe comportato un pericolo concreto di danno grave ed irreparabile con riferimento alla salute ed all'integrità fisica della ricorrente e della



COORDINAMENTO TERRITORIALE

madre disabile con lei convivente. Al contrario, il collocamento in smart working avrebbe permesso alla ricorrente di rendere la prestazione lavorativa da casa evitando qualsiasi rischio di contagio da Covid-19 collegato sia allo spostamento con mezzi pubblici, che peraltro non avrebbe potuto prendere per le documentate patologie dalle quali risultava affetta, sia alla fruizione di spazi comuni sul luogo di lavoro, riducendo altresì il rischio di contagio ai danni della madre, ultraottantenne disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92, e avrebbe consentito, verosimilmente alla lavoratrice di evitare di avere delle ricadute negative sul suo stato di salute che avrebbero comportato, in caso di ulteriore periodo di malattia, un concreto rischio di superare il periodo di comparto.

In conclusione, quindi, Il Giudice ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto della ricorrente a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità "agile" ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, attualmente previsto sino al 30.4.2021, e per l'effetto ha ordinato alla società resistente di consentire alla ricorrente lo svolgimento delle proprie mansioni in modalità di smart working.

Il datore non versa i contributi: l'INPS è tenuto a regolarizzare la posizione assicurativa dei suoi dipendenti in casi limite

«in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non è prevista la regolarizzazione della posizione assicurativa da parte di INPS se lo stesso, pur messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia attivato nei confronti del soggetto obbligato per ottenere l'adempimento. In tale caso, infatti, in assenza di previsioni normative di segno opposto, la tutela del lavoratore resta affidata alla possibilità di richiedere la costituzione della rendita vitalizia». (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 2164/21; depositata il 1° febbraio) Tanto ha affermato la Corte di Cassazione, dando conto dell'erroneità delle argomentazioni spese dalla Corte di Appello, basate su precedenti di legittimità non sconfessati, ma non calzanti al caso di specie, stante la differenza...

Deceduta dopo la richiesta di indennità di accompagnamento ma prima della visita: legittima l'azione degli eredi

Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai Giudici di merito, i quali avevano ritenuto improponibile la domanda presentata dagli eredi. Escluso l'obbligo per gli eredi di reiterare la domanda di prestazione già a suo tempo inoltrata dal de cuius. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2166/21; depositata il 1° febbraio)

Deceduta dopo aver presentato domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento ma prima di essere sottoposta a visita dalla competente commissione medica. Legittima la successiva azione giudiziaria proposta dagli eredi nei confronti..

La guida completa all'Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici

Come oramai risaputo, la misura che ci accingiamo a trattare vuole colmare, almeno in parte, **una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati** in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.

Normativa

L'anticipo del TFS statali è disciplinato dal decreto n.4/2019 ed è legato pertanto all'anticipo di pensione con Quota 100.

Infatti è proprio l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR.

Le modalità di attuazione per la richiesta dell'anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51.

Successivamente, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio.

Infine la circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce indicazioni per l'accesso al **finanziamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o di Fine Rapporto (TFR)**, previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.

Che cos'è l'Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici?

Ma nello specifico di cosa si tratta?

Lo scopo: colmare la disparità tra pubblico e privato

Come anticipato la misura dell'anticipo del tfs colma, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.

Infatti per i dipendenti pubblici si prevedono termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all'importo totale della prestazione.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

A differenza dei dipendenti privati, che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un'unica soluzione.

La possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in questo processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019.

Il significato di "Anticipo"

L'**anticipo finanziario** del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è **dunque un finanziamento** che consente di ottenere una parte o l'intera indennità maturata, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.

L'Anticipo vero e proprio

Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell'importo netto di **45.000 euro**. O, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell'INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.

L'importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

Il finanziamento è garantito da un **Fondo di garanzia**, istituito con l'articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall'INPS.

I compiti dell'Amministrazione di appartenenza

Con particolare riferimento alle certificazioni che saranno emesse dall'INPS, per le amministrazioni che versano nelle relative gestioni, si ricorda che l'Istituto è in condizioni di calcolare e certificare l'importo del TFS/TFR cedibile solo dopo aver ricevuto da parte dell'amministrazione di appartenenza del richiedente i dati giuridici ed economici necessari al calcolo della prestazione.

Tale comunicazione deve avvenire contestualmente al collocamento a riposo dei dipendenti stessi. I quali, dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, potranno fare richiesta di certificazione ai fini dell'Anticipo.

Destinatari dell'Anticipo

Possono richiedere l'anticipo finanziario i **dipendenti pubblici** cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla **pensione** con i requisiti della **Quota 100**, o in base all'art. 24 della legge 214/2011.

Non possono ottenere il finanziamento, invece, coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto alla pensione, il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Queste categorie di dipendenti pubblici che fruiscono della pensione cd. **Quota 100** o che possiedono i **requisiti pensionistici** previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono richiedere, quindi, alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il **finanziamento agevolato**, sulla base di un'apposita certificazione rilasciata dall'ente responsabile per l'erogazione dell'indennità di fine servizio.

Importo massimo e tasso di interesse

Come anticipato prima, l'importo massimo dell'Anticipo è pari a **45 mila euro** al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d'interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di **0,40%** (Art. 4 dell'Accordo quadro).

La Banca non può applicare all'Anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall'Accordo quadro in caso di Estinzione anticipata.

Esempio di calcolo

L'importo si ottiene **moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità** – percepita alla cessazione dal servizio **per il numero degli anni utili ai fini del calcolo**, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge.

Si considera come **anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi**, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non si considera.

Per informazioni più dettagliate cliccate qui.

Come fare domanda?

È possibile per il cittadino presentare la **domanda di quantificazione dell'anticipo finanziario**, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR, tramite uno dei due servizi online dedicati:

- Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda

In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i **patronati**.

In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

Infine, il soggetto finanziato può presentare **domanda di estinzione anticipata** con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.

Modulistica

Di seguito sono disponibili i seguenti moduli:

- Richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio comunque denominata – Proposta contrattuale di finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.a 26 (scarica il documento).
- Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR dipendenti pubblici, mediante finanziamento ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (scarica e compila).
- Autocertificazione dello stato di famiglia (scarica e compila).
- Certificazione del trattamento di fine rapporto ai fini dell’anticipo finanziario ai sensi dell’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla l. n. 26 del 2019 e dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 51 del 2020 (scarica il documento)
- Presa d’atto della cessione del credito previdenziale a titolo di TFS/TFR (scarica il documento).

Tempistiche per la procedura

L’Ente erogatore, entro **90 giorni** dalla ricezione della domanda rilascerà:

- la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
- l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la **certificazione del diritto**, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca allegando i seguenti documenti:

- la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR,
- la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla Banca;
- la dichiarazione sullo stato di famiglia;
- i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato.

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta **entro 30 giorni**, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

La Banca, **entro 15 giorni** dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

Ente erogatore dell’Anticipo del TFS e adempimenti a suo carico

Ricordiamo che l’Ente erogatore è l’INPS o qualsiasi altro ente pubblico responsabile per l’erogazione del TFS.

L’Ente erogatore determinerà e renderà noto ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR.

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR, comunicherà al Richiedente:

- la **certificazione del diritto alla liquidazione**, che dovrà contenere:
 - le date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione e del relativo ammontare;



COORDINAMENTO TERRITORIALE

- le eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con le specifiche delle cessioni effettuate;
- il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
- l'indirizzo PEC su cui ricevere le necessarie comunicazioni.

L'Ente erogatore, una volta ricevuta da parte dell'Istituto di credito la notizia dell'accettazione della proposta di contratto presentata dal Richiedente, al fine di rendere efficace il contratto stesso, **deve comunicare la presa d'atto entro 30 giorni**.

Trascorsi 30 giorni senza la comunicazione della presa d'atto il contratto di anticipo si considera automaticamente risolto.

Comunicazioni tra Ente erogatore e Banche

Inoltre le **comunicazioni tra la Banca e l'Ente erogatore** avvengono attraverso le rispettive PEC. L'Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo alle PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni e la tutela della riservatezza dei dati trattati, secondo la normativa vigente.

La piattaforma della Funzione Pubblica

Ricordiamo infine che è online on line la **piattaforma** di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell'anticipo del Tfs, come previsto dal decreto legge 4/2019.

Il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, contiene l'elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.

CONSULTA L'ELENCO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ADERENTI ALL'ACCORDO QUADRO

In questa sezione è pubblicato l'Elenco degli Istituti di credito che aderiscono all'Accordo quadro come previsto dall'art. 8 dell'Accordo quadro. L'Elenco viene implementato via via a seguito dell'adesione degli Istituti di credito all'Accordo quadro attraverso il Portale. *Il presente elenco riporta i riferimenti delle banche che hanno manifestato la volontà di aderire all'accordo quadro. Come previsto dall'art. 8 dell'Accordo quadro, le banche si impegnano a rendere operativo tale accordo entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.*

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 00037750866 - **Sede legale:** VIA MONS. VITO PERNICONE, 1 - 94017 Regalbuto (EN)

Data adesione: 30/10/2020

Ufficio: Ufficio Marketing e Pianificazione - **Telefono:** [0935-911206](tel:0935-911206) / [0935-911233](tel:0935-911233) - **Email:** marketing@regalbuto.bcc.it - **PEC:** relazioniesterne@pec.regalbuto.bcc.it

Filiali: <https://www.bccregalbuto.it/filiali/>

BANCA DI IMOLA S.P.A.

Codice fiscale: 00293070371 - **Sede legale:** VIA EMILIA, 196 - 40026 Imola (BO)

Data adesione: 07/10/2020

Ufficio: Ufficio Fidi Mutui-Crediti Speciali di Gruppo - **Telefono:** [0544/480247 - 520 - 567](tel:0544/480247-520-567) - **Email:** Mutui-ipotecari@lacassa.com - **PEC:** crediti@pec.lacassa.com

Filiali: <https://www.bancadiimola.it/ita/Banca/Filiali>

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.)

Codice fiscale: 01880620461 - **Sede legale:** VIALE AGOSTINO MARTI, 443 - 55100 Lucca (LU)

Data adesione: 07/10/2020

Ufficio: Ufficio Fidi Mutui-Crediti Speciali di Gruppo - **Telefono:** [0544/480247 - 520 - 567](tel:0544/480247-520-567) - **Email:** Mutui-estinzioni@lacassa.com - **PEC:** crediti@pec.lacassa.com

Filiali: <https://www.bancodilucca.it/ita/Banca/Filiali>

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

Codice fiscale: 01188860397 - **Sede legale:** PIAZZA GARIBALDI, 6 - 48100 Ravenna (RA)

Data adesione: 22/09/2020

Ufficio: Ufficio Fidi Mutui-Crediti Speciali di Gruppo - **Telefono:** [0544/480247 - 520 - 567](tel:0544/480247-520-567) - **Email:** mutui-crediti-speciali@lacassa.com - **PEC:** crediti@pec.lacassa.com

Filiali: <https://www.lacassa.com/ita/Banca/Filiali>



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi – indizione di nuova procedura o scorrimento di una graduatoria preesistente – differenze nelle prove di concorso.

Cons. Stato, Sez. II, sent. 28/01/2021 n. 850

Il Collegio ritiene di ribadire quanto stabilito dalla decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011 secondo cui tra le circostanze che risultano idonee a giustificare l'opzione di bandire nuove procedure selettive, in luogo dello scorrimento delle graduatorie ancora efficaci, vi è quella delle modifiche delle materie concorsuali come, per esempio, l'introduzione di una prova di lingua straniera. Altra circostanza è quella di una più specifica indicazione, nel nuovo bando, dell'oggetto delle prove concorsuali rispetto a quelle previste nel precedente.

Inoltre un lungo lasso di tempo trascorso tra le due procedure concorsuali (bandite a distanza di circa otto anni, nella vicenda), sostiene la scelta di indire un nuovo concorso con la necessità di reperire personale preparato secondo le più attuali ed impellenti necessità, e con piena dimestichezza e padronanza delle più moderne tecniche informatiche. Infine, la scelta dell'Ente di reperire per la copertura del posto (di vigile urbano, nella vicenda) personale con conoscenza della lingua inglese e dell'informatica è frutto di una valutazione discrezionale del tutto logica e ragionevole per i motivi sopra detti e che, perciò, non può essere sindacata in sede giurisdizionale, a pena in caso contrario di inammissibili ingerenze del G.A. nel merito delle scelte amministrative.

RSU: OGNI COMPONENTE PUÒ INDIRE L'ASSEMBLEA SINDACALE

La Cassazione afferma che non è necessaria e la maggioranza dei componenti della RSU per indire validamente una assemblea sindacale retribuita. Ciò in virtù degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla Rappresentanza) che fa rientrare tale diritto (art. 20 della Legge n. 300/1970) tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa. Resta fermo che tale componente deve essere dotato di rappresentatività all'interno dell'azienda. Questo in sintesi il contenuto della Ordinanza n. 815 del 21 gennaio 2021, con cui gli ermellini hanno respinto il ricorso aziendale e sconfessato le decisioni del tribunale e della corte di appello di Torino. Nello specifico il caso riguardava il ricorso per condotta antisindacale presentato da un componente RSU facente capo alla FIOM CGIL a fronte del rifiuto della azienda di concedere l'autorizzazione per l'assemblea con la motivazione che non era stata richiesta dalla maggioranza delle RSU-RSA aziendali bensì da una sola delle sigle.

SPESE VETERINARIE

L'importo annuo detraibile per le spese veterinarie è stato elevato dalla recente legge di bilancio. Precisamente, l'art. 1 – comma 333 – della legge n. 178/2020 ha stabilito in 550 euro il limite di spesa massima ammessa in detrazione a partire dal 1° gennaio 2021 (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 500 euro). La detrazione è pari al 19% sulla parte di spesa eccedente i 129,11 euro e spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro. Oltre questo importo si riduce fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro (art. 15 – comma 3-bis – del Dpr 917/1986). Si ricorda, infine, che la detrazione può essere usufruita soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), come stabilito dalla legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 679).

SPESE VETERINARIE

L'importo annuo detraibile per le spese veterinarie è stato elevato dalla recente legge di bilancio. Precisamente, l'art. 1 – comma 333 – della legge n. 178/2020 ha stabilito in 550 euro il limite di spesa massima ammessa in detrazione a partire dal 1° gennaio 2021 (fino al 31 dicembre 2020 era pari a 500 euro). La detrazione è pari al 19% sulla parte di spesa eccedente i 129,11 euro e spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro. Oltre questo importo si riduce fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro (art. 15 – comma 3-bis – del Dpr 917/1986). Si ricorda, infine, che la detrazione può essere usufruita soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), come stabilito dalla legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 679).

Il coordinamento territoriale